

ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
VIA PALESTRO 66  
26100 CREMONA (CR)

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 904-3/2023**  
**Associazione/Ordine ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E**  
**DEGLI ESPERTI CONTABILI**  
**Codice Fiscale 93048090190**  
**Istanza presentata il 06/03/2023**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 67 del DL n. 137 del 2020 , e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona chiede se il credito di imposta relativo alle spese per la distribuzione delle testate edite di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concorra o meno alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In particolare, poiché nella norma sopra citata manca un'esplicita previsione di detassazione, l'Ordine istante chiede se sia possibile o meno applicare all'agevolazione in esame la detassazione "generalizzata" prevista dall'articolo 10 bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori).

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA**

Richiamato il testo dell'articolo 67 del d.l. n. 73 del 2021, istitutivo del credito d'imposta in esame, l'Ordine istante esprime il parere che la "detassazione generalizzata" prevista dall'art. 10-bis del DL 137/2020 "possa essere invocata nel caso del credito di imposta oggetto di istanza in quanto trattasi di un contributo erogato in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diverso da quelli esistenti antecedentemente al diffondersi dell'emergenza sanitaria". Ritiene quindi che detto credito d'imposta non sia da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., di cui al DPR n. 917/1986.

L'interpretazione letterale della norma conferma, infatti, che il credito d'imposta relativo alle spese di distribuzione delle testate editè è stato introdotto quale strumento economico di sostegno per le imprese editrici, a fronte delle difficoltà economiche prodotte dalla pandemia da COVID-19.

Al riguardo, è da considerare irrilevante la circostanza che il credito d'imposta sia stato materialmente concesso successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato di emergenza, poiché ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 bis del d.l. n. 137 del 2020 è la sua specifica finalità di contrastare gli effetti negativi

conseguenti la diffusione dell'emergenza epidemiologica e non la data di effettiva erogazione. A conferma di tale impostazione, viene richiamata la Risposta n. 516 del 18 ottobre 2022.

Peraltro, viene anche sottolineato che i tempi di liquidazione del credito di imposta in esame sono stati ritardati a causa della necessaria preventiva autorizzazione della Commissione Europea sulla compatibilità della misura in oggetto rispetto alle disposizioni normative europee in materia di aiuti di Stato, concessa con la decisione n. C(2022) 4898 final pubblicata in data 13 luglio 2022.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 67, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali") prevede che "A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2...".

L'ultimo periodo del medesimo comma dispone che "L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea".

Il comma 3 precisa che il credito d'imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2021, in ossequio alla previsione del comma 5 della norma in esame, sono state dettate le disposizioni applicative per la concessione del suddetto credito d'imposta e stabilite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della relativa istanza, da inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, il suddetto decreto stabilisce i requisiti per il riconoscimento del credito d'imposta (articolo 2), le relative modalità di accesso (articolo 4), le modalità di utilizzo (articolo 6), i controlli previsti e le cause di revoca e di recupero del credito illegittimamente fruito (rispettivamente, articoli 7 e 8).

Tanto premesso, l'articolo 10 bis del decreto legge 28 ottobre 2021, n. 137, ha stabilito che "I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

In virtù dell'espresso richiamo, operato dal suddetto articolo 10 bis, questa Direzione

regionale ritiene che il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici "A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19...", non concorra alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Rileva unicamente la circostanza che il credito d'imposta in commento sia erogato «a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (...) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», e che si tratti di un contributo diverso da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

Nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, è inoltre irrilevante che la materiale concessione del credito d'imposta sia successiva al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza.

I documenti citati sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Firma su delega (prot. n. 214473 del 20 dicembre 2022)  
del DIRETTORE REGIONALE  
Antonino Di Geronimo**

**IL CAPO SETTORE AD INTERIM**

**Giuseppe Malinconico**

**(firmato digitalmente)**